

RIFORMA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Si esaminano le principali novità e semplificazioni introdotte dal c.d. “Decreto Adempimenti”

Informativa n. 13/2024

Riferimenti normativi D.Lgs n. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”) pubblicato sulla G.U. n. 9 del 12/01/2024.



Con la presente Informativa vengono esaminate alcune tra le principali disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Adempimenti”, in vigore dal 13/01/2024, che prevede una revisione generale degli adempimenti tributari.

Modifiche ai termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali

Viene previsto che, a partire dal 2024, con effetto sul periodo d'imposta 2023, sarà anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap (per i soggetti Ires ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Alla luce delle suddette modifiche, a decorrere dal 2024, il calendario fiscale per presentare le dichiarazioni sarà il seguente:

- per le persone fisiche:
 - presentazione del modello tramite banca o un ufficio delle Poste, tra il 1° maggio (1° aprile a decorrere dal 1° aprile 2025) e il 30 giugno;
 - presentazione del modello in via telematica dal 1° maggio (1° aprile a decorrere dal 1° aprile 2025) al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (15 ottobre 2024 per il solo periodo di imposta 2023).
- per le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni ad esse equiparate:
 - presentazione del modello in via telematica dal 1° maggio (1° aprile a decorrere dal 1° aprile 2025) al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (15 ottobre 2024 per il solo periodo di imposta 2023).
- per i soggetti Ires:
 - presentazione del modello in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, cioè entro il 30 settembre, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare (15 ottobre 2024 per il solo periodo di imposta 2023);
 - a decorrere dal 1° aprile 2025 potranno presentare la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi i “vecchi” termini di presentazione.

Modifiche ai versamenti rateali

Vengono introdotte delle modifiche con riferimento ai versamenti rateali del saldo e del primo acconto di imposte e contributi applicabili già a partire dal versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (quindi a giugno 2024):

- introduzione di un'ulteriore rata passando dall'attuale piano di rateizzazione, che prevede un massimo di sei rate (da giugno a novembre) a non più di sette rate (da giugno a dicembre); conseguentemente coloro che opereranno per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% passeranno da un massimo di cinque rate (da luglio a novembre) a un massimo di sei rate (da luglio a dicembre);
- introduzione di un'unica scadenza di pagamento, ossia il giorno sedici di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA che per gli altri contribuenti (per quest'ultimi la precedente scadenza era la fine del mese).

Modifiche al modello 730

A decorrere dal 2024 (con riferimento al periodo d'imposta 2023) per il modello 730 “precompilato” il contribuente non si troverà più ad agire direttamente nei campi del modello dichiarativo ma dovrà accedere in un'apposita area riservata del sito dell'Agenzia Entrate, dove avrà modo di analizzare i dati indicati e mediante conferma/modifica degli stessi li farà confluire poi nel modello dichiarativo.

Il nuovo sistema sarà inizialmente disponibile solo per i pensionati e dipendenti mentre negli anni successivi le informazioni potranno essere accessibili anche tramite Caf e professionisti delegati per l'assistenza fiscale.

Sempre con decorrenza 2024, mediante provvedimenti attuativi adottati dal direttore dell'Agenzia Entrate, sarà gradualmente esteso il modello semplificato 730 a tutti i contribuenti persone fisiche non titolari di partita IVA, con l'obiettivo che, al termine di questo processo di implementazione del 730, imprenditori e professionisti con partita IVA rimangano gli unici a cui sarà riservato il modello Redditi PERSONE FISICHE.

Eliminazione della Certificazione unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio

A decorrere dall'anno di imposta 2024 (Certificazioni inviate nel 2025), i sostituti d'imposta saranno esonerati dall'obbligo di rilascio della certificazione unica (CU) ai contribuenti che applicano il regime forfettario cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in conseguenza dell'obbligo, a partire dal 1° Gennaio 2024, di emissione della fattura elettronica anche da parte di queste due categorie di soggetti.

Semplificazioni nella modulistica della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta (Modello 770)

A decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, viene consentito in via sperimentale e facoltativa ai sostituti di imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque, comunicando i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle Entrate mediante l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla stessa per la predisposizione dei modelli di versamento F24, di evitare di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e definite le modalità e i termini per la trasmissione dei dati.

ISA

Viene rafforzato il regime premiale degli ISA, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale da definire con l'emanazione di un apposito provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, mediante l'incremento:

- da 50.000,00 a 70.000,00 euro annui della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA;
- da 50.000,00 a 70.000,00 euro annui della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
- da 20.000,00 a 50.000,00 euro annui della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Sospensione dell'invio di comunicazioni ed inviti fiscali

Viene prevista dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre la sospensione dell'invio ai contribuenti dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate:

- a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- d) inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (le c.d. lettere di compliance).

Viene ribadito dal decreto che risultano sospesi dal 1° Agosto al 4 settembre;

- i termini di 30 giorni per provvedere al pagamento degli avvisi bonari (derivanti sempre dall'attività di liquidazione ex articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, dai controlli formali delle dichiarazioni ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973 nonché dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata); la sospensione dei pagamenti non riguarda però i termini degli avvisi bonari in scadenza nel mese di dicembre;
- i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, con esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ampliamento soglia versamenti minimi IVA e ritenute

A decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2024, qualora l'importo dovuto nelle liquidazioni IVA mensili (da gennaio a novembre) o trimestrali (dei primi tre trimestri), non superi il limite di 100,00 euro (in precedenza 25,82 euro), il versamento potrà essere eseguito insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

A decorrere dai compensi erogati a partire da gennaio 2024 e assoggettati alle ritenute di acconto o d'imposta ai sensi dell'articolo 25 (per prestazioni di lavoro autonomo o sulla parte imponibile dei diritti d'autore) e dell'articolo 25-bis (provvigioni) del Dpr n. 600/1973, il versamento di queste ritenute sarà effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro (in precedenza 25,82 euro).

Semplificazioni nei pagamenti

Viene prevista la possibilità di poter effettuare, direttamente o tramite intermediari autorizzati, alcuni versamenti fiscali (ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica il pagamento mediante modello F24), previa autorizzazione, direttamente in conto corrente aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.

Il tutto dovrebbe avvenire mediante il cosiddetto servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia Entrate.

L'attuazione della norma è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà stabilire i criteri e le modalità applicative.

Viene infine prevista la possibilità di effettuare i versamenti oggi effettuati tramite il modello F24 anche mediante le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPa.

Anche in questo caso le modalità attuative della norma sono demandate ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Semestralizzazione dei termini di invio al sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

Viene previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, dovranno provvedere, a regime, a partire dal 2024, alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale (senza tale modifica l'attuale scadenza semestrale, a partire dal 2024, sarebbe divenuta mensile), entro i termini che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia

Al fine di semplificare la procedura per il conferimento delle deleghe agli intermediari abilitati (dottori commercialisti, Caf, etc) viene prevista la compilazione di un unico modello di delega per l'accesso a più servizi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel quale il contribuente indicherà, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.

Viene inoltre stabilito anche un'unica data di scadenza per l'utilizzo dei servizi delegati che sarà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita la delega.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Esclusione dalla decadenza del beneficio in caso di mancata esposizione di crediti d'imposta in dichiarazione.

Viene stabilito, che a decorrere dalle dichiarazioni fiscali (Redditi, Irap, IVA e 770) relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, la mancata indicazione dei crediti d'imposta (ad eccezione di quelli aventi natura di aiuto di Stato o de minimis) derivanti da agevolazioni nei suddetti dichiarativi, purché spettanti, non comporterà più la decadenza dal relativo beneficio.

Riduzione sanzioni mediante l'utilizzo di strumenti tracciabili

Viene modificata la disciplina relativa alla riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per violazioni relative alle dichiarazioni e agli obblighi IVA, riservata agli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante in quanto non è più richiesta l'indicazione nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Cordiali saluti.